



Bruxelles, 13 marzo 2020
REV1 – sostituisce l'avviso datato
27 febbraio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI E DELLA SANITÀ PUBBLICA IN RELAZIONE AGLI SPOSTAMENTI DI ANIMALI VIVI

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi in particolare di:

- esaminare l'ubicazione degli animali vivi che sono spesso oggetto di movimenti, ad esempio ai fini della partecipazione a eventi sportivi nell'Unione; e
- adattare le modalità di trasporto per tenere conto delle prescrizioni in materia di importazione.

N.B.

Il presente avviso riguarda anche gli animali vivi che entrano nell'Unione in provenienza dalle isole Normanne e dall'Isola di Man⁶.

Il presente avviso non riguarda:

- le norme unionali su autorizzazioni e certificati per i trasportatori di animali vivi, i conducenti e i guardiani⁷;
- le norme unionali sugli animali da compagnia⁸.

Per le norme in materia di importazioni nell'UE di merci, compresi gli animali vivi, si richiama l'attenzione sugli avvisi relativi alle procedure doganali, all'obbligazione doganale e ai dazi doganali, alle norme di origine, ai contingenti tariffari e all'IVA⁹.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito¹⁰ le norme unionali di sanità pubblica e salute degli animali nel settore degli scambi intraunionali di animali vivi^{11 12 13 14 15}, dell'immissione sul mercato degli animali

⁶ Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1).

⁷ Cfr. anche *Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali su autorizzazioni e certificati per i trasportatori di animali vivi, i conducenti e i guardiani* (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice_it#sante).

⁸ Cfr. anche *Avviso sugli spostamenti tra l'Unione europea e il Regno Unito dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione* (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice_it#travel).

⁹ Disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice_it#tradetaxud.

¹⁰ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord del diritto dell'UE in materia di salute e benessere degli animali, cfr. la parte C del presente avviso.

¹¹ Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU P 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

d'acquacoltura¹⁶ e dei controlli effettuati su tali movimenti¹⁷, né il diritto dell'Unione in materia di trasporto degli animali¹⁸. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. INGRESSO DI ANIMALI VIVI NELL'UNIONE

Sanità pubblica e salute degli animali

Dopo la fine del periodo di transizione, l'ingresso nell'Unione di determinati animali vivi¹⁹ dal Regno Unito è vietato per motivi di sanità pubblica e salute degli animali, a meno che:

- il Regno Unito figuri in un elenco di paesi terzi compilato dalla Commissione a fini di salute degli animali;
- siano soddisfatte le prescrizioni specifiche in materia di salute degli animali e le condizioni di certificazione veterinaria stabilite per le specie o categorie di animali provenienti dal Regno Unito, con relativo inserimento in detto elenco; e
- il Regno Unito figuri in un elenco compilato dalla Commissione come paese terzo provvisto di un piano di sorveglianza dei residui approvato conformemente al regolamento (UE) 2017/625.

¹² Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19).

¹³ Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

¹⁴ Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

¹⁵ Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

¹⁶ Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

¹⁷ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

¹⁹ Quali bovini, suini, ovini e caprini, equidi, pollame e uova da cova, animali d'acquacoltura, api e bombi nonché altri "ungulati" di cui alla direttiva 2004/68/CE. Per quanto riguarda gli altri animali, possono applicarsi condizioni nazionali in materia di salute degli animali (articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE). Si applicano comunque le norme unionali sui controlli alla frontiera.

Dopo la fine del periodo di transizione l'adempimento di tali prescrizioni sostanziali sarà verificato al momento dell'ingresso nell'Unione, applicando controlli alla frontiera obbligatori, compresi i controlli veterinari, presso il primo punto di entrata nel territorio dell'Unione:

- gli animali vivi potranno entrare nell'Unione solo attraverso "posti di controllo frontalieri"²⁰ designati per le specie e le categorie di animali interessati;
- l'operatore responsabile dovrà effettuare la notifica preventiva dell'arrivo della partita²¹;
- ciascuna partita dovrà essere accompagnata da un certificato ufficiale debitamente compilato e conforme alla normativa unionale sulla salute degli animali applicabile alle importazioni²²;
- ciascuna partita sarà sottoposta a controlli documentali, di identità e fisici^{23 24} soggetti a tariffe conformemente all'articolo 79 del regolamento (UE) 2017/625;
- gli animali vivi saranno ammessi nell'Unione solo se accompagnati dal documento ufficiale (documento sanitario comune di entrata - DSCE)²⁵ attestante che i controlli alla frontiera sono stati svolti in modo soddisfacente secondo le pertinenti norme di sanità pubblica e salute degli animali.

Benessere degli animali

Gli animali vivi ammessi nell'Unione dovranno essere trasportati nel rispetto di tutte le norme sul benessere degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio²⁶ e saranno sottoposti a controlli presso il posto di controllo frontaliere conformemente al regolamento (UE) 2017/625.

²⁰ Articolo 47, paragrafo 1, e articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625; cfr. anche https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip_en.

²¹ Articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 8).

²² Articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

²³ Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

²⁴ Al campionamento sierologico dei cavalli registrati si applica un'eccezione (cfr. l'allegato I, sezione III, punto 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 128)).

²⁵ Regolamento (UE) 2017/625 e regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema ("il regolamento IMSOC") (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

²⁶ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

Norme applicabili all'introduzione di equini

Dopo la fine del periodo di transizione le norme di sanità pubblica e salute e benessere degli animali di cui sopra si applicheranno anche agli equini. Dopo la fine del periodo di transizione non si applicherà più al Regno Unito l'"accordo tripartito"²⁷ concluso a norma dell'articolo 6 della direttiva 2009/156/CE tra Francia, Irlanda e Regno Unito.

Il diritto dell'Unione prevede tuttavia norme specifiche per l'ammissione temporanea²⁸ e la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea²⁹ di cavalli registrati secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/659.^{30 31}

2. USCITA DI ANIMALI VIVI DALL'UNIONE

Sanità pubblica e salute degli animali

Dopo la fine del periodo di transizione, l'uscita da uno Stato membro di determinati animali vivi³² diretti nel Regno Unito attraverso il territorio di un altro Stato membro è soggetta alle seguenti condizioni:

- ciascuna partita di animali deve essere accompagnata da un certificato sanitario per gli scambi intraunionali che rechi, se necessario e pertinente, le garanzie supplementari previste dalla normativa unionale per gli animali destinati alla macellazione;
- deve essere introdotto nel sistema informatico veterinario integrato dell'Unione (TRACES) un messaggio indirizzato al luogo di destinazione, ossia il posto di controllo frontaliero di uscita o l'autorità locale del luogo in cui è situato il

²⁷ <https://www.daera-ni.gov.uk/articles/exporting-equines-eu-member-states#toc-3>.

²⁸ Cfr. l'allegato II, parte 1, sezione A, del regolamento (UE) 2018/659.

²⁹ Cfr. l'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) 2018/659.

³⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).

³¹ Tali cavalli registrati devono essere animali riproduttori di razza pura della specie equina, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66),

- identificati mediante documento di identificazione rilasciato da un organismo di allevamento figurante nell'elenco di cui all'articolo 34 del medesimo regolamento; oppure
- identificati mediante documento di identificazione rilasciato da un'associazione o organizzazione internazionale che gestisce cavalli per competizioni o corse.

³² Quali bovini, suini, ovini, caprini, equidi, pollame e uova da cova, gatti, cani e furetti, api e bombi nonché animali d'acquacoltura.

punto di uscita, e alle autorità centrali del luogo di destinazione e dello Stato membro o degli Stati membri di transito.

Benessere degli animali

Il trasporto di animali vivi dall'Unione al Regno Unito dovrà avvenire in modo conforme al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio fino al luogo finale di destinazione e sarà sottoposto a controlli presso il posto di controllo frontaliere conformemente al regolamento (UE) 2017/625.

3. TRANSITO DI ANIMALI VIVI

Le norme in materia di "ingresso" e di "uscita" si applicano in linea di principio anche agli animali vivi in transito in un paese terzo tra due Stati membri e in transito nell'Unione tra due paesi terzi o tra due parti del territorio di un paese terzo. Si applicano tuttavia le condizioni specifiche illustrate di seguito.

3.1. Da uno Stato membro dell'Unione a un altro Stato membro dell'Unione attraverso un paese terzo

Sanità pubblica e salute degli animali

In caso di transito dall'Unione all'Unione attraverso il Regno Unito, gli animali vivi devono essere accompagnati da un certificato per gli scambi intraunionali³³.

Gli animali devono essere presentati per i controlli ufficiali all'autorità competente del punto di uscita o del posto di controllo frontaliere di uscita dall'Unione, e al posto di controllo frontaliere al momento del reingresso nell'Unione; devono inoltre essere effettuate le rispettive notifiche nel sistema TRACES³⁴. Ciascuna partita sarà sottoposta a controllo documentale presso il posto di controllo frontaliere di reingresso, allo scopo di verificare che gli animali siano originari dell'Unione.

L'operatore responsabile dovrà effettuare la notifica preventiva dell'arrivo della partita al posto di controllo frontaliere di reingresso nell'Unione³⁵.

Tali controlli sono soggetti alle tariffe di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2017/625.

³³ In caso di transito dall'Unione all'Unione attraverso il Regno Unito di equidi registrati, è sufficiente che gli animali siano accompagnati dall'attestato stabilito nell'allegato II della direttiva 2009/156/CE, purché i movimenti siano registrati nel sistema TRACES.

³⁴ In funzione dello status sanitario del Regno Unito potrebbero inoltre applicarsi ulteriori prescrizioni in materia di salute degli animali. Ad esempio per quanto riguarda gli ungulati, si rimanda al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

³⁵ Articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 8).

Queste disposizioni si applicano indipendentemente dalle condizioni che potrebbe imporre il Regno Unito per il transito sul proprio territorio.

3.2. Da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso l'Unione

Sanità pubblica e salute degli animali

Le condizioni per l'ingresso di animali vivi di cui sopra si applicheranno anche all'ingresso nell'Unione, dopo la fine del periodo di transizione, di animali vivi dal Regno Unito ai fini del transito dal Regno Unito verso un altro paese terzo o un'altra parte del Regno Unito³⁶.

La partita dovrà inoltre passare attraverso posti di controllo frontalieri, sia al momento dell'ingresso nel territorio dell'Unione che al momento dell'uscita dallo stesso, e dovranno essere effettuate le pertinenti notifiche nel sistema TRACES.

L'operatore responsabile dovrà effettuare la notifica preventiva dell'arrivo della partita al posto di controllo frontaliero di entrata nell'Unione³⁷.

Tali controlli sono soggetti alle tariffe di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2017/625.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

L'articolo 41, paragrafo 4, dell'accordo di recesso dispone che agli spostamenti di animali vivi tra uno Stato membro e il Regno Unito o viceversa, ancora in corso alla fine del periodo di transizione, si applicano le norme relative agli spostamenti di animali vivi all'interno dell'Unione di cui all'allegato II dell'accordo.

Dopo la fine del periodo di transizione gli animali dovranno comunque passare per un posto di controllo frontaliero.

C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")³⁸. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione³⁹.

³⁶ Il regolamento (UE) 2018/659 prevede tuttavia norme specifiche per il transito di equidi.

³⁷ Articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 8).

³⁸ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

³⁹ Articolo 18 del protocollo.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro⁴⁰.

Il protocollo prevede che il diritto dell'Unione sulla salute e sul benessere degli animali e sulla sanità pubblica si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord⁴¹.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- gli spostamenti di animali vivi dall'Irlanda del Nord all'Unione non costituiscono importazione, bensì spostamento all'interno dell'Unione;
- gli spostamenti di animali vivi dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord costituiscono importazione.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione⁴²;
- avviare procedure di opposizione, di salvaguardia o di arbitrato se e in quanto dette procedure riguardano regole tecniche, norme, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dagli Stati membri dell'Unione;⁴³
- invocare il principio del paese di origine o il riconoscimento reciproco per i prodotti legalmente immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord⁴⁴.

Il sito web della Commissione sulle norme unionali in materia di importazioni di animali vivi (https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en) riporta informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile a tali importazioni. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

⁴⁰ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

⁴¹ Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezioni 36 e 43 dell'allegato 2 del protocollo.

⁴² Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

⁴³ Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, del protocollo.

⁴⁴ Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del protocollo.

COMMISSIONE EUROPEA
Direzione generale Salute e sicurezza alimentare